

FOGLIO PATTI E CONDIZIONI PER FORNITURE E SERVIZI

Art. 1

(Ambito applicativo)

Il Foglio Patti e Condizioni ha valore di disciplina generale, che si pone a corredo dell'offerta nelle procedure negoziate con uno o più operatori.

Per le acquisizioni di beni e/o servizi che richiedano la predisposizione di un apposito capitolato speciale, le disposizioni in esso contenute integreranno e prevarranno rispetto a quanto contenuto nel Foglio Patti e Condizioni.

Eventuali condizioni e modalità specifiche contenute nella lettera di invito integrano e prevalgono rispetto a quanto contenuto nel Foglio Patti e Condizioni.

Le ditte partecipanti alla gara dovranno, quando richiesto, sottoscrivere per accettazione e restituire il presente Foglio Patti e Condizioni, in ogni caso la partecipazione alla gara o la presentazione di offerte su richiesta diretta presuppone e implica l'integrale accettazione del Foglio Patti e Condizioni trasmesso dalla stazione appaltante.

Art. 2

(Normativa di riferimento)

Per le fattispecie non espressamente disciplinate negli articoli che seguono, trova applicazione la seguente normativa:

- il D.Lgs. 31/03/2023, n. 36 in materia di contratti pubblici;
- le correlate norme in materia di contratti e appalti pubblici;
- la disciplina compatibile di cui al R.D. 23/051924, n. 827;
- le disposizioni applicabili del Codice Civile e norme collegate.

Art. 3

(Offerta)

Le offerte, redatte (ove previsto) secondo lo schema riportato nella lettera di invito, devono indicare il prezzo unitario e/o complessivo dei beni e/o servizi richiesti, oppure, in caso sia stabilita una base d'asta, il ribasso praticato su tale valore.

Ad ogni offerta dovrà essere allegata la documentazione di volta in volta prescritta, in funzione della tipologia di beni o servizi da acquisire.

Le offerte sono segrete e devono essere presentate in busta chiusa, controfirmata sul lembo di chiusura ovvero con le modalità previste dal mercato elettronico nazionale o regionale per la pubblica amministrazione.

Sull'esterno della busta devono essere chiaramente indicati l'oggetto della gara ed il nominativo del soggetto/ditta concorrente.

Non sono ammesse offerte che per la determinazione del valore economico o degli elementi essenziali facciano espresso rinvio alle offerte presentate da altre ditte.

L'offerta deve essere sottoscritta dal titolare della ditta, dal suo legale rappresentante o da procuratore a ciò deputato.

Le offerte presentate si intendono avere una validità di 60 giorni decorrenti dalla data di scadenza del termine per la relativa presentazione.

Con la presentazione dell'offerta, l'offerente si impegna ad assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, ad osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori, nonché ad accettare condizioni contrattuali e penali.

Art. 4

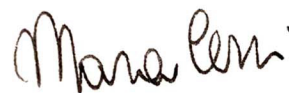
(Documentazione allegata all'offerta)

I documenti e le autocertificazioni richieste per l'ammissione alla gara devono essere prodotte unitamente all'offerta, entro il termine previsto per la sua presentazione.

La documentazione sopra descritta deve essere valida alla data di scadenza del termine di presentazione e potrà essere utilizzata per l'ammissione a più gare, aventi medesima scadenza; in tal caso le offerte prive di documentazione dovranno contenere espresso riferimento alla gara per la quale è stata presentata la richiesta documentazione.

Art. 5

(Campioni)



da sottoscrivere digitalmente per accettazione da parte dell'Offerente

Negli appalti per la fornitura di beni, la stazione appaltante può chiedere la presentazione di campioni riconoscibili della merce da fornire.

I campioni non deteriorabili presentati dall'aggiudicatario, o le parti di essi non utilizzate per le prove tecnico-merceologiche disposte dalla Struttura incaricata della procedura, riconoscibili mediante contrassegni, restano depositati nella sede del Settore per tutta la durata della fornitura a garanzia del suo regolare svolgimento. Ad essi sarà fatto riferimento ogni volta che dovessero insorgere contestazioni in ordine alla qualità della merce consegnata.

I campioni consegnati dalle ditte aggiudicatrici vengono restituiti solo dopo che il contratto abbia avuto completa esecuzione, purché non abbiano modico valore economico. In ogni caso la restituzione avverrà nelle condizioni in cui gli stessi verseranno al termine dei processi di controllo, i quali potranno avervi apportato considerevoli alterazioni strutturali.

Le ditte dovranno farsi carico di ritirare i propri campioni entro il termine che verrà comunicato dall'Amministrazione aggiudicatrice. I campioni non ritirati entro tale termine, resteranno acquisiti in proprietà all'Ente.

Art. 6

(Aggiudicazione e responsabilità del procedimento)

Le forniture sono aggiudicate in base al criterio del prezzo più basso oppure dell'offerta economicamente più vantaggiosa quando sia necessario rapportare il prezzo alla qualità dei prodotti o dei servizi da acquisire.

La responsabilità del procedimento e le modalità di gara e valutazione delle offerte sono disciplinate dalla legge e disposizioni applicative.

L'Amministrazione conserva la facoltà di revocare gli atti di gara e di non dare luogo all'aggiudicazione qualora sussistano ragioni di interesse pubblico, che verranno debitamente esplicitate nel provvedimento di revoca.

Art. 7

(Responsabile/Direttore dell'esecuzione del contratto)

L'Amministrazione prima dell'esecuzione del contratto potrà provvedere a nominare un Responsabile/Direttore dell'esecuzione del contratto, con il compito di monitorare il regolare andamento dell'esecuzione del contratto.

Il nominativo del Responsabile/Direttore dell'esecuzione del contratto verrà comunicato tempestivamente all'impresa aggiudicataria.

Nel caso il Responsabile/Direttore non sia nominato lo stesso deve intendersi identificato con il Dirigente Responsabile della Struttura che ha indetto la gara.

Art. 8

(Esecuzione del contratto)

L'esecutore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per l'avvio e per l'esecuzione del contratto ove ciò non contrasti con quanto previsto dagli atti di gara. Qualora l'esecutore non adempia, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

Art. 9

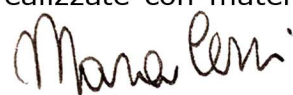
(Adempimenti contrattuali)

La consegna dei beni deve essere effettuata nelle quantità, tempi, modalità e luoghi volta per volta indicati mediante ordinazione.

Il fornitore deve effettuare le consegne dei beni a proprio rischio, assumendo a proprio carico le spese di ogni natura, quali a titolo esemplificativo quelle relative al trasporto, imballo, facchinaggio e così via, salvo diversa prescrizione.

All'atto di ogni consegna, il fornitore deve presentare all'addetto al ricevimento, il documento di trasporto in duplice esemplare, nel quale risultino dettagliatamente indicate specie e quantità dei singoli beni forniti. Una copia sottoscritta dal ricevente sarà restituita al fornitore o all'incaricato della consegna.

Gli imballaggi a protezione della merce consegnata devono essere conformi alle disposizioni di legge vigenti in materia di gestione dei rifiuti. In particolare, la merce deve essere custodita all'interno di protezioni ad ingombro contenuto e possibilmente realizzate con materiale biodegradabile.



Art. 10
(Ordinativi)

Le forniture potranno essere eseguite solo se precedute da ordine scritto, che deve contenere la esatta indicazione degli estremi della determinazione che le autorizza, del relativo impegno contabile e dell'oggetto della gara.

Art. 11
(Divieto di modifiche introdotte dall'esecutore)

Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'esecutore, se non è disposta dal Responsabile/Direttore dell'esecuzione del contratto e preventivamente approvata dalla stazione appaltante nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalla legge.

Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il Responsabile/Direttore dell'esecuzione lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell'esecutore, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni del Responsabile/Direttore dell'esecuzione.

Art. 12
(Varianti introdotte dalla stazione appaltante)

La stazione appaltante può introdurre variazioni al contratto nei casi dalla norma.

Inoltre, l'esecutore ha l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale, non comportanti maggiori oneri per l'esecutore e che siano ritenute opportune dalla stazione appaltante.

Art. 13
(Variazioni entro il 20%)

La quantità dei beni o servizi da fornire, indicata negli avvisi di gara e nelle richieste di offerta, ha per l'Ente valore indicativo. Il fornitore nei casi di cui all'articolo precedente è tenuto a consegnare i beni o ad effettuare i servizi sia per le maggiori come per le minori quantità rispetto a quelle indicate nell'avviso di gara, nei limiti di 1/5 di quest'ultima o del valore del contratto, senza aver diritto a reclamare, per tale motivo, indennità o compensi di sorta fatta eccezione, in caso di incremento della fornitura, del corrispettivo per la maggiore quantità di beni o servizi richiesti. In questo caso il corrispettivo verrà attribuito alle medesime condizioni contrattuali pattuite per l'intera fornitura.

Nel caso in cui la variazione superi tale limite la stazione appaltante procede – nei limiti di norma e regolamentari – alla stipula di un atto aggiuntivo al contratto principale dopo aver acquisito il consenso dell'esecutore.

Art. 14
(Sospensione dell'esecuzione del contratto)

Il Responsabile/Direttore dell'esecuzione ordina la sospensione dell'esecuzione delle prestazioni del contratto qualora circostanze particolari ne impediscano temporaneamente la regolare esecuzione.

Di tale sospensione verranno fornite le ragioni.

La sospensione della prestazione potrà essere ordinata per:

a) avverse condizioni climatiche;

b) cause di forza maggiore;

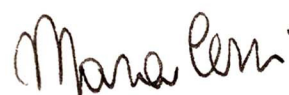
c) altre circostanze speciali che impediscano la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte della prestazione.

Il Responsabile/Direttore dell'esecuzione del contratto, con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, compila apposito verbale di sospensione.

Non appena sono venute a cessare le cause della sospensione, il Responsabile/Direttore dell'esecuzione redige i verbali di ripresa dell'esecuzione del contratto.

Nel verbale di ripresa il Responsabile/Direttore indica il nuovo termine ultimo di esecuzione del contratto, calcolato tenendo in considerazione la durata della sospensione e gli effetti da questa prodotti.

Art. 15
(Certificazione di regolare esecuzione)



Il certificato/attestazione di regolare esecuzione è emesso dal Responsabile/Direttore dell'esecuzione di norma non oltre 20 giorni dalla ultimazione dell'esecuzione e contengono gli elementi identificativi dell'affidamento e la certificazione di regolare esecuzione della fornitura o dell'esecuzione del servizio.

Art. 16 **(Penali in caso di ritardo)**

In caso di mancato rispetto del termine di consegna della merce o di esecuzione dei servizi potrà essere applicata una penale a carico del fornitore inadempiente pari all'1 per mille dell'importo del contratto - iva esclusa - per ogni giorno di calendario di ritardo per un massimo del 10% dell'importo del contratto.

In ogni caso, se il termine di consegna della merce o di esecuzione dei servizi avesse rilevanza essenziale a discrezione della stazione appaltante o comunque se il ritardo stesso superasse i 30 giorni di calendario, il ritardo potrà comportare l'immediata risoluzione del contratto.

Art. 17 **(Pagamenti)**

I pagamenti sono disposti previo accertamento della prestazione effettuata, in termini di qualità e quantità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali.

Per quanto attiene ai termini e alle modalità di pagamento a favore del fornitore, si fa rinvio a quanto verrà specificatamente concordato con la ditta che risulterà aggiudicataria dell'appalto, nonché al Regolamento di contabilità.

In assenza di specifica intesa i pagamenti avverranno entro 30 giorni dalla conclusione delle procedure di collaudo o verifica regolare esecuzione ovvero dalla ricezione della fattura se successiva.

Art. 18 **(Revisione dei prezzi delle forniture)**

Le forniture di beni e servizi ad esecuzione immediata o che si esauriscano entro un anno dall'affidamento non danno diritto ad alcuna revisione del prezzo, mentre per i contratti di durata superiore all'anno, a condizione che si configurino come contratti ad esecuzione periodica e continuativa, verrà operata la revisione del prezzo.

Ove non diversamente stabilito nella singola procedura di approvvigionamento, la revisione prezzi avverrà sulla base dell'indice ISTAT di variazione dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.

In ogni caso la revisione prezzi non potrà operare prima del decorso del primo anno di durata contrattuale, non ha efficacia retroattiva e viene attivata da parte dell'Ente su istanza adeguatamente motivata della parte interessata.

In applicazione e con le modalità stabilite dall'art. 1 del D.L. 95/2012, convertito nella L. 135/2012, il Comune richiederà l'adeguamento in ribasso dei prezzi definiti dal contratto e potrà recedere anticipatamente nel caso risultino più convenienti i parametri economici risultanti da convenzioni stipulate da Consip SpA., anche successivamente alla stipula del contratto, per medesima fornitura/servizio e l'appaltatore non acconsenta alla riduzione dei prezzi applicati.

Art. 19 **(Proroga contrattuale)**

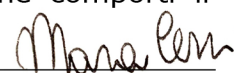
Eventuale proroga contrattuale potrà avvenire nei limiti e con le modalità previste dalle vigenti norme di legge e regolamentari.

La controparte è tenuta a comunicare la propria disponibilità a prorogare il contratto entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta dell'Amministrazione.

Art. 20 **(Cessione del contratto)**

Sono vietati ai terzi contraenti la cessione anche parziale del contratto ed il subentro di soggetti estranei nei rapporti obbligatori sorti con la stazione appaltante.

Non è considerata cessione del contratto la trasformazione della veste giuridica del soggetto contraente compresa la cessione d'azienda o del ramo d'azienda che comporti il trasferimento dell'intera organizzazione aziendale o di una porzione della stessa.



da sottoscrivere digitalmente per accettazione da parte dell'Offerente

Art. 21

(Contratto)

I contratti affidati direttamente o con procedura negoziata sono stipulati mediante scrittura privata, che di norma consiste in apposito scambio, anche telematico, di corrispondenza con cui la stazione appaltante dispone l'ordinazione dei beni o dei servizi, che riporta i medesimi contenuti previsti dalla lettera di invito e relativi allegati.

Art. 22

(Luogo di esecuzione e Foro competente)

Ai fini dell'esecuzione del contratto e per la notifica di eventuali atti giudiziari, la ditta aggiudicataria dovrà comunicare espressamente il proprio domicilio.

Le controversie che dovessero insorgere tra le parti, relativamente all'interpretazione, applicazione ed esecuzione del contratto saranno definite mediante il ricorso ad accordi bonari e transazioni.

Qualora la controversia debba essere definita dal giudice, sarà deferita al Tribunale competente per territorio con esclusione del ricorso ad arbitrati.

Ai sensi dell'art. 213 del D.Lgs. 36/2023 e della determinazione n. 6 del 18 dicembre 2013 dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (AVCP) non è previsto per l'affidamento l'applicabilità di clausole compromissorie e il conseguente ricorso ad arbitrato per la risoluzione delle controversie.

Art. 23

(Integrazione degli aspetti sociali nell'appalto e dei vincoli di legalità)

Nel caso in cui la stazione appaltante abbia applicato in sede di aggiudicazione specifiche clausole sociali la verifica delle stesse costituisce elemento di regolare esecuzione dell'affidamento.

In ogni caso i beni/servizi oggetto dell'appalto affidato devono essere prodotti in conformità con gli standard sociali minimi in materia di diritti umani e di condizioni di lavoro lungo la catena di fornitura, definiti dalle leggi nazionali dei Paesi ove si svolgono le fasi della catena, ed in ogni caso in conformità con le Convenzioni fondamentali stabilite dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro e dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite.

Ai sensi:

- dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. 62/2013, ai collaboratori a qualsiasi titolo del contraente, che intervengono nel contratto di fornitura, sono estesi gli obblighi di condotta previsti dal codice approvato con la medesima norma;

- dell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001 è vietato al contraente assumere o conferire incarico professionale a dipendenti dell'Ente, cessati dal servizio, che negli ultimi tre anni di servizio abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali, per conto del Comune, nei confronti del contraente medesimo;

- dell'art. 1, comma 17, della L. 190/2012 e del conseguente Piano Anticorruzione sono estesi al contraente gli obblighi previsti dalla medesima norma.

Art. 24

(Garanzia definitiva e svincolo)

La ditta aggiudicataria deve dare dimostrazione di aver costituito, prima della stipula del contratto, garanzia definitiva in conformità a quanto stabilito dall'art. 117 del D.Lgs. 36/2023, ovvero pari al 10% dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10%, la garanzia è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% e ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

La garanzia è costituita con le modalità di norma e può essere ridotta nelle misure e al ricorrere delle condizioni previste dalla legge.

L'affidamento specifico può prevedere l'esenzione dalla cauzione definitiva per motivazioni analiticamente indicate.

